



# COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

(PROVINCIA DI MODENA)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 32 DEL 17/06/2020

COPIA

### **OGGETTO: Approvazione tariffe Tari corrispettiva e riduzioni anno 2020**

L'anno **duemilaventi** e questo giorno **diciassette** del mese di **giugno** alle ore **20:35**, nella sala delle adunanze consiliari nella sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 11/06/2020, prot. n. 8546, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione ordinaria di 1<sup>a</sup> convocazione, a porte chiuse, stante l'emergenza Covid-19 in essere, e in streaming live e on demand all'URL: <https://sanfelicesulpanaro.civicam.it/>

Presiede l'adunanza il Signor **GOLDONI MICHELE**.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

			Presenti	Assenti				Presenti	Assenti
1	GOLDONI	MICHELE	X		12	GOLINELLI	MARIA	X	
2	PULLE'	FRANCESCO	X		13	FORTINI	ALESSANDRO	X	
3	BAROTTI	STEFANIA		X	14	REMONDI	MARIA CRISTINA	X	
4	MALAGOLI	ELISABETTA	X		15	BALBONI	ANDREA	X	
5	PIANESANI	PAOLO	X		16	BALBONI	VALENTINA	X	
6	GOLDONI	MANUELE	X		17	NOVI	MARGHERITA		X
7	RONCADI	LEONARDO	X		18				
8	ZAGNI	GIORGIA		X	19				
9	ABBOTTONI	ALVISE	X		20				
10	FERRARI	PAOLA	X		21				
11	BARALDI	DAVIDE	X		22				

Consiglieri assegnati n° 17 –Presenti n° 14

Con l'assistenza del Segretario Generale **Dr. NUZZO MARCELLO**

Sono presenti gli Assessori esterni:

TASSI MAURO
BOCCHI GIORGIO
MARCHETTI FRANCO
CALZOLARI SIMONETTA

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Oggetto:

Approvazione tariffe Tari corrispettiva e riduzioni anno 2020

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che:**

- con D.P.C.M del 31/01/2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato per sei mesi, e quindi fino al 31/07/2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19;
- con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche.

### **Visto che:**

- l'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31/7/2020;
- l'art. 138, del D.L. n. 34/2020, ha abrogato l'art. 107, comma 4, del D.L. n. 18 del 2020, il quale fissava al 30 giugno 2020 il termine di approvazione delle tariffe della Tari corrispettiva, e l'art. 1, comma 683-bis, della legge n. 147 del 2013, il quale fissava al 30 aprile 2020 il termine di approvazione dei regolamenti Tari, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui ai punti seguenti;
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;
- l'art. 52, del D.lgs. n. 446/1997, disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che *«per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- l'art. 1, comma 660, della legge n. 147/2013, dispone che *«il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997,*

*ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune»;*

– l'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18 del 2020, ha disposto che «i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021»;

### **Considerato che:**

– l'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) con delibera n. 158 del 2020 ha previsto una serie di riduzioni per tener conto della minor produzione di rifiuti conseguente alla chiusura forzata, disposta con provvedimenti governativi, di alcune attività economiche, distinguendo tra riduzioni obbligatorie e facoltative, rinviando, tuttavia, ad un provvedimento successivo l'individuazione delle modalità di copertura del costo delle nuove riduzioni;

– con la delibera n. 158 del 2020, l'Autorità ha, inoltre, previsto la facoltà di introdurre agevolazioni tariffarie per le utenze domestiche economicamente svantaggiate, anticipando di fatto l'applicazione del bonus sociale rifiuti previsto dall'art. 57-bis, del d.l. n. 124 del 2019, alle stesse condizioni richieste per l'accesso ai bonus già disciplinati per i settori gas, idrico ed elettrico;

– la delibera ARERA n. 158 del 2020 individua all'art. 1 le riduzioni obbligatorie, che riguardano esclusivamente le utenze non domestiche e sono così articolate:

- il punto 1.2 della delibera 158 disciplina le riduzioni applicabili alle tipologie di attività di utenze non domestiche - indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1a dell'Allegato A alla delibera n.158 -, che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, a seguito di provvedimenti governativi o degli enti territoriali; per queste è prevista una riduzione della parte variabile della tariffa mediante la riduzione dei coefficienti di produzione Kd di cui alle tabelle allegate al dpr n. 158 del 1999;

- il punto 1.3, disciplina le riduzioni applicabili alle tipologie di attività di utenze non domestiche - indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1b dell'Allegato A) della delibera n. 158 - che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, ma che alla data di adozione della delibera dell'Autorità non erano state ancora oggetto riapertura; per tali attività deve essere riconosciuta

una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 25%, sempre mediante l'intervento sui coefficienti Kd;

- il punto 1.4 della delibera n. 158 del 2020, disciplina il caso delle attività di utenze non domestiche - indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 2 dell'Allegato A) della delibera - che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l'eventuale riapertura, ad opera dei provvedimenti governativi o degli enti territoriali; per questi la delibera attribuisce all'Ente territorialmente competente il compito dell'individuazione dei giorni di chiusura relativi alle citate attività sulla base dei quali applicare il fattore di correzione alla quota variabile;

- il punto 1.5 della delibera tratta il caso delle riduzioni applicabili alle utenze non domestiche nel caso in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale; in tale evenienza è disposto che si provveda *“a porre pari a zero la quota variabile della tariffa per il periodo di sospensione delle attività”*; detto in altri termini, anche in tale ipotesi occorre riconoscere una riduzione della parte variabile della tariffa direttamente proporzionale al periodo di chiusura;

– l'art. 2 della delibera n. 158 del 2020 si occupa, invece, delle agevolazioni tariffarie per le altre utenze non domestiche non soggette a sospensione obbligatoria per emergenza COVID-19; in particolare il punto 2.1 prevede che per le utenze non domestiche - riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 3 dell'Allegato A) della delibera - ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività; per tali attività è riconosciuta una riduzione, solo *«in seguito a presentazione di apposita istanza da parte dell'utente non domestico che attesti, ai sensi del d.P.R. 445/00, e documenti l'effettiva riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti a seguito di sospensione temporanea dell'attività per l'emergenza legata al diffondersi del virus COVID-19»*;

– Gli articoli 3 e 4 della delibera n. 158 del 2020, disciplinano l'ipotesi di riduzioni facoltative per le utenze domestiche disagiate; in particolare, l'Autorità dà la possibilità di anticipare l'applicazione del bonus sociale che l'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019, ha introdotto anche per il settore dei rifiuti, così come già avvenuto per le forniture di energia elettrica, gas e servizio idrico integrato, peraltro prevedendo che al bonus sociale rifiuti acceda chi è in possesso delle condizioni richieste per il riconoscimento dei bonus sociali relativi agli altri settori oggetto di regolamentazione da parte dell'Autorità.

#### **Visto che:**

– con richiesta prot. 15546/2020 del 12 maggio 2020 il Servizio Tributi dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord ha provveduto a chiedere ad AIMAG spa la stima delle riduzioni obbligatorie previste da ARERA relativamente ai Comuni dell'Unione che applicano la tariffa corrispettiva;

- AIMAG ha risposto con comunicazione prot. 16053/2020 del 18 maggio 2020, comunicando i dati richiesti e la stima del costo del bonus rifiuti per le utenze domestiche, stima successivamente aggiornata con comunicazione del 4 di giugno 2020, dalla quale emerge per il Comune di San Felice sul Panaro che :
  - per quanto riguarda le utenze non domestiche costrette alla chiusura e con codice Ateco incluso negli allegati alla delibera n. 158 del 2020, è stato stimato, per tre mesi di chiusura:
    - un costo di euro 4.525,50 per la riduzione della parte variabile;
    - un costo di euro 54.555,85 per la riduzione della parte fissa;
    - un numero di utenze soggette a sospensione pari a 232;
  - per quanto riguarda le utenze domestiche in situazione di disagio economico, tenendo conto degli utenti che già accedono all’analogo bonus sociale per l’idrico, un costo di complessivi euro 13.421.

**Considerato che:**

- la delibera n. 158 prevede per i Comuni in cui vige la tariffa corrispettiva l’obbligo di porre a zero la parte variabile della tariffa per il periodo di chiusura e dai dati forniti da AIMAG emerge un periodo medio di chiusura che varia tra i 60 ed i 70 giorni, a secondo delle varie categorie di utenze non domestiche;
- il riconoscimento della riduzione del 25% della tariffa variabile, corrispondente ad una riduzione di tre mesi, rappresenta pertanto una riduzione superiore alla riduzione minima obbligatoria prevista da ARERA;
- si rende necessario un intervento più deciso per sostenere le attività costrette alla chiusura, visto che con il sistema tariffario adottato dal Comune la parte fissa incide per l’92% del costo totale, sicché appare poco coerente far corrispondere anche la parte fissa alle utenze costrette alla chiusura, rappresentando questa la parte prevalente del costo sostenuto dalle utenze;
- la decisione di prevedere riduzioni aggiuntive rispetto a quelle decise da ARERA, oltre a trovare una sua legittimazione nell’art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, ha l’importante funzione di dare un contributo, seppur minimo, per la salvaguardia del tessuto economico del territorio comunale;
- la conferma delle tariffe 2019, così come previsto dall’art. 107, comma 5, del dl n. 18 del 2020, presuppone necessariamente che il costo delle riduzioni sia finanziato dal bilancio comunale, sia per quanto attiene a quello minimo obbligatorio previsto dalla delibera ARERA sia per quanto riguarda l’ulteriore riduzione decisa dal Comune, per quanto disposto dall’art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013;

**Visto che** il Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 27 febbraio 2018, prevede all’art. 27, comma 2, che il «*Comune, con la delibera di approvazione delle tariffe, determina le*

*modalità e le scadenze per la fatturazione della Tariffa, prevedendo di norma due emissioni con cadenza semestrale».*

**Ritenuto:**

- ai sensi dell’art. 107, comma 5, del dl n. 18 del 2020, di confermare per l’anno 2020 le tariffe approvate per l’anno 2019 con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 21 marzo 2019, dando atto che il PEF 2020 sarà approvato entro il 31 dicembre 2020, così come previsto dall’art. 107 citato;
- di prevedere la riduzione della parte variabile e della parte fissa per un periodo di tre mesi per le utenze non domestiche con codice Ateco incluso nelle tabelle allegate alla delibera ARERA n. 158 del 2020, il cui costo è stimato in complessivi euro 59.081,35;
- di prevedere, ai sensi dell’art. 3, della delibera n. 158 del 2020 di ARERA, un’agevolazione tariffaria per le utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso delle condizioni per l’ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica o per la fornitura di gas o per la fornitura del servizio idrico integrato, il cui costo stimato è pari ad euro 13.421,00;
- di dare atto che il costo delle riduzioni per le utenze non domestiche e per le utenze domestiche ammonta a complessivi euro 72.502,35 e che con successiva delibera del Consiglio Comunale si provvederà ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio di euro 72.502,35;
- di dare atto che con successiva determinazione del Dirigente del Settore Tributi sarà assunto l’impegno di euro 72.502,35;
- di prevedere per le utenze domestiche due rate di pagamento, aventi scadenza il 1° settembre 2020 ed il 19 febbraio 2021;
- di prevedere per le utenze non domestiche quattro rate di pagamento, aventi scadenza il 17 luglio 2020, 21 settembre 2020, 27 novembre 2020 e 18 febbraio 2021.

**Considerato inoltre che** la presente deliberazione prevedendo anche riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche ha natura regolamentare, ma essendo la tari corrispettiva un’entra non tributaria non occorre acquisire il parere dell’Organo di revisione, richiesto dall’art. 239 del d.lgs. n. 267 del 2000, solo per i regolamenti relativi all’applicazione dei tributi.

**Visto che** la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 15.06.2020 dalla Commissione Consiliare Finanze, Economia, Sicurezza, Legalità e Sviluppo Economico, come risulta dal verbale trattenuto agli atti d’Ufficio;

**Visto** lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Pasquale Mirto.

**Udito** l'Assessore al Bilancio Franco Marchetti, il quale illustra la proposta surriferita;

**Sentite** le dichiarazioni di voto dei capigruppo Fortini e Pullé, entrambi favorevoli alla proposta in esame;

**Visto** l'allegato parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente di Settore, Dott. Pasquale Mirto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

**Visto** l'allegato parere favorevole di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, Roberta Padovani, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

**Con** la seguente votazione palese, resa per alzata di mano: consiglieri presenti n. 14, voti favorevoli n. 14, contrari ed astenuti nessuno,

### **DELIBERA**

- A) ai sensi dell'art. 107, comma 5, del dl n. 18 del 2020, di confermare per l'anno 2020 le tariffe approvate per l'anno 2019 con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 25 marzo 2019, dando atto che il PEF 2020 sarà approvato entro il 31 dicembre 2020, così come previsto dall'art. 107 citato;
- B) di prevedere per l'anno 2020 la riduzione della parte variabile e della parte fissa per un periodo di tre mesi per le utenze non domestiche con codice Ateco incluso nelle tabelle allegate alla delibera ARERA n. 158 del 2020, il cui costo è stimato in complessivi euro 59.081,35;
- C) di prevedere, ai sensi dell'art. 3, della delibera n. 158 del 2020 di ARERA, per l'anno 2020 un'agevolazione tariffaria per le utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica o per la fornitura di gas o per la fornitura del servizio idrico integrato, il cui costo stimato è pari ad euro 13.421,00;
- D) di dare atto che il costo delle riduzioni per le utenze non domestiche e per le utenze domestiche ammonta a complessivi euro 72.502,35;
- E) di dare atto che con successiva delibera del Consiglio Comunale si provvederà ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio di € 72.502,35;
- F) di dare atto che con successiva determinazione del Dirigente del Settore Tributi sarà assunto l'impegno di euro 72.502,35;
- G) di prevedere per le utenze domestiche due rate di pagamento, aventi scadenza il 1° settembre 2020 ed il 19 febbraio 2021;

H) di prevedere per le utenze non domestiche quattro rate di pagamento, aventi scadenza il 17 luglio 2020, 21 settembre 2020, 27 novembre 2020 e 18 febbraio 2021.

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Con** la seguente separata votazione palese, resa per alzata di mano: consiglieri presenti n. 14, voti favorevoli n. 14, contrari ed astenuti nessuno,

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, considerando l'approssimarsi della data di versamento della prima rata di fatturazione che richiede l'emissione almeno un mese prima della data di scadenza.



**SERVIZIO DI COMPETENZA****TRIBUTI INTERCOMUNALE****OGGETTO****Approvazione tariffe Tari corrispettiva e riduzioni anno 2020****PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000****IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO  
INTERESSATO**

In ordine alla regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE

Data 09-06-2020

IL RESPONSABILE TRIBUTI  
INTERCOMUNALE  
f.to Pasquale Mirto**IL RESPONSABILE  
DI RAGIONERIA**

In ordine alla regolarità contabile si esprime PARERE FAVOREVOLE

Data 11-06-2020

IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI E  
GESTIONE RISORSE  
f.to Roberta Padovani**VISTO DI CONFORMITA' ALL'ORDINAMENTO GIURIDICO AI SENSI DELL'ART. 23,  
COMMA 3 DELLO STATUTO COMUNALE E DELL'ART. 12, COMMA 2 DEL  
REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI****IL SEGRETARIO  
COMUNALE**

Visto di conformità all'ordinamento giuridico

Data 11-06-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dr. Nuzzo Marcello

Letto e sottoscritto come segue

Il Presidente  
f.to Goldoni Michele

Il Segretario Generale  
f.to Dr. Nuzzo Marcello

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal **03/07/2020** come prescritto dall'art.124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

San Felice sul Panaro, li 03/07/2020

Il Segretario Generale  
f.to Dr. Nuzzo Marcello

---

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

San Felice sul Panaro, li 03/07/2020

Il Segretario Generale  
f.to Dr. Nuzzo Marcello

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.  
San Felice sul Panaro li 03/07/2020

Il Segretario Generale  
f.to Dr. Nuzzo Marcello